

**Avv. Dino Caudullo**

Via Padova, 41 – 95127 Catania  
Tel. 095447281 Fax 095443677  
studiocaudullo@gmail.com  
dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART.414 C.P.C.**

Per la sig.ra **Lo Presti Daniela** nata a Catania il 09/05/1975 e residente in Catania via Monreale, C.F. LPRDNC75E49C351B rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095443677) presso il cui studio sito in Catania, via Padova n. 41, elegge domicilio

**CONTRO**

Il *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* in persona del Ministro p.t.(C.F.: 80185250588),l'Usr per la Sicilia -A.T. di Catania, in persona del dirigente p.t.

**PER LA DECLARATORIA**

di illegittimità del deprezzamento della ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi di concorso di scuola primaria (EEEE) ed infanzia (AAAA) e per la declaratoria del diritto della stessa al reinserimento nelle graduatorie medesime

**PREVIADISAPPLICAZIONE**

del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.235 del 01.04.2014 avente ad oggetto: “*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo*” nella parte in cui prevede il deprezzamento dalle graduatorie ad esaurimento per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di conferma in graduatoria nonché nella parte in cui non prevede la possibilità di reinserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (IV fascia), per i docenti che in occasione delle procedure



di aggiornamento delle graduatorie non hanno prodotto domanda di aggiornamento o comunque di conferma della permanenza in graduatoria e vi sono stati cancellati d'ufficio, nonché nella parte in cui non prevede alcun tipo di informativa nei confronti del personale in ordine alla cancellazione automatica dalle graduatorie in caso di mancata presentazione della domanda

### **PREMESSE**

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario, posto che l'odierna controversia concerne le graduatorie ad esaurimento (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 11/2011, Cass. SS.UU. ord. 4939/2012).

Ciò premesso, si espone.

La ricorrente è docente precaria già inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della provincia di Catania per le classi di concorso di scuola primaria ed infanzia (EEEE- AAAA).

In particolare, la ricorrente era inserita nelle graduatorie (già permanenti e successivamente trasformate ad esaurimento dalla L.296/2006) già in epoca antecedente al 2004 e prima ancora che le graduatorie medesime fossero trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Senonché, non avendo servizi o nuovi titoli da dichiarare ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie rispetto a quelli già dichiarati e valutati all'atto del primo inserimento, in occasione di una delle procedure di aggiornamento non hanno presentato la relativa domanda.

Applicando in maniera erronea ed illegittima, come infra si dirà, la disposizione di cui all'art.1-bis della legge n. 143/2004, l'Amministrazione resistente ha però definitivamente cancellato la ricorrente dalle graduatorie,



sebbene le stesse fossero state trasformate in graduatorie ad esaurimento, non consentendo loro di reinserirsi.

La definitiva cancellazione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento e la mancata previsione nei decreti ministeriali che hanno disposto l'aggiornamento delle stesse di un meccanismo di reinserimento per coloro i quali sono stati depennati in applicazione della previsione di cui all'art.1-bis della legge n. n. 143/2004, o comunque la mancata previsione nei decreti di aggiornamento della possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria, deve ritenersi illegittima per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

Il decreto legge 7.04.2004, n. 97 convertito con modificazioni con legge 4.06.2004 n.143, all'art.1 comma 1-bis prevede che “Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

In occasione della procedura di aggiornamento delle graduatorie disposta per il biennio 2005/2007<sup>1</sup>, in attuazione della predetta disposizione legislativa, il Ministero dell'Istruzione ha inserito nel relativo decreto (art.1 comma 2 DDG 31.03.2005) la seguente disposizione “A norma dell'art. 1,

---

<sup>1</sup> Avvenute con cadenza biennale per gli aggiornamenti 2005/2007, 2007/2009, 2009/2011 e triennale per gli aggiornamenti 2011/2014 e 2014/2017.



comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria permanente, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

La citata disposizione legislativa ha introdotto quindi un meccanismo di cancellazione automatica dalle graduatorie, in mancanza di apposita domanda di conferma dell'inserimento da parte dei candidati già inclusi.

In buona sostanza i docenti già inseriti, anche nell'ipotesi, non certo remota, in cui non avessero alcun nuovo titolo (culturale o di servizio) di cui chiedere la valutazione ai fini dell'aggiornamento del punteggio già vantato in graduatoria, sono stati “costretti” a presentare comunque la domanda (anche senza indicazione di alcun titolo da aggiornare) solo per poter mantenere il proprio inserimento nelle graduatorie medesime.

Anche solo per una semplice dimenticanza o, cosa ancor più grave, anche per gravi impedimenti, il personale è quindi suscettibile di depennamento (definitivo come infra si dirà) dalle graduatorie.

Detta disposizione capestro, recepita dai decreti di aggiornamento dal 2005 al 2014, oltre ad essere del tutto illogica in quanto impone una conferma della volontà di permanenza in graduatoria agli interessati, si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 97 Cost..

Invero, a mente dell'art.3 comma 2 Cost. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto



la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Orbene l'introduzione per via legislativa di una clausola che, di fatto, prevede l'obbligo di presentazione della domanda al personale già incluso in graduatoria al solo scopo di rimanervi, anche se non ha alcun titolo nuovo culturale o di servizio da aggiornare, sostanzialmente rende inutilmente più onerosa la possibilità dei docenti di partecipare alle procedure di accesso al lavoro presso la scuola statale.

Siffatta clausola introduce quindi un vero e proprio ostacolo di ordine economico e sociale, viste le gravissime conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della domanda<sup>2</sup>, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei docenti esclusi, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese.

La disposizione in questione si pone altresì in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Essendo infatti la ricorrente già inserita nelle graduatorie (prima permanenti e successivamente ad esaurimento) la stessa aveva acquisito un diritto perfetto ad essere assunta in base all'ordine di detta graduatoria (Cass., Sez. Lav. n. 4318 del 30 ottobre).

Ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi prevedere

---

<sup>2</sup> A causa della cancellazione dalle graduatorie i docenti non possono più aspirare all'accesso ai ruoli del personale docente né ad eventuali incarichi di supplenza annuale, venendo condannati, di fatto, alla disoccupazione.



l'inefficacia di tale diritto o subordinarne l'efficacia ad un onere, peraltro senza indicare le necessarie modalità a tutela del principio dell'affidamento. Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere il diritto al reinserimento in graduatoria della ricorrente nei termini di cui ai superiori motivi di ricorso, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 1 bis del decreto legge 7.04.2004, n. 97 convertito con modificazioni con legge 4.06.2004 n.143 per contrasto con gli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, si chiede di sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

\*\*\* \*\*

In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi conforme alla Carta costituzionale la disposizione legislativa citata, i decreti attuativi della medesima, che in occasione dei successivi aggiornamenti della graduatorie<sup>3</sup> hanno riprodotto la clausola di cui trattasi, senza prevedere la possibilità di reinserimento prevista dalla legge 143/2004, devono ritenersi illegittimi, e se ne chiede pertanto la disapplicazione nel presente giudizio, per i motivi che seguono.

A mente della predetta disposizione ministeriale quindi, il personale che non avesse presentato domanda di aggiornamento (o di semplice conferma della propria permanenza) avrebbe potuto presentare domanda di reinserimento in occasione del successivo aggiornamento delle graduatorie.

---

<sup>3</sup>Per gli anni 2005/2007, 2007/2009, 2009/2011 e 2011/2014.



Il successivo aggiornamento delle graduatorie è stato quindi disposto nel 2007 (per il biennio 2007/2009), dopo che la legge 296/2006<sup>4</sup> ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti.

Senonché, contrariamente a quanto disposto dal citato art.1 comma 1-bis della legge 143/2004 e dall'art.1 comma 2 DDG 31.03.2005, in occasione dei successivi aggiornamenti delle graduatorie non è mai stata data attuazione al disposto della legge, in quanto non è stato consentito al personale che era stato cancellato (o che sarebbe stato successivamente cancellato) per mancata presentazione della domanda di richiedere il reinserimento in graduatoria.

I decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento a partire dal 2007 hanno infatti previsto quanto segue.

Aggiornamento biennio 2007/2009 - art.1 comma 2 D.D.G. 16.03.2007

*“A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.*

Aggiornamento biennio 2009/2011 - art.1 comma 2 D.M. 42/2009

*“A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine*

---

<sup>4</sup> Art.1 comma 605 lett.c) “Con effetto dalla data d'entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”.



*indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*

*Il personale docente ed educativo, a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa”.*

Aggiornamento triennio 2011/2014 - art.1 D.M. 44/2011

*“A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*

*Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,*

*può chiedere:*

*a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria*

*b. la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa*

*c. il trasferimento da una ad un'altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.*



*La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza”.*

Aggiornamento triennio 2014/2017 – art.1 D.M. 235/2014

Art.1 *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva ....., può chiedere:*

*a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*

*b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.*

*A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.*

In evidente violazione della disposizione di cui alla legge 143/2004 quindi, l'Amministrazione non ha mai consentito al personale già inserito nelle graduatorie, che vi fosse stato cancellato per aver omesso di presentare la domanda di aggiornamento, il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

L'Amministrazione resistente invero, in ossequio alla predetta disposizione, nei decreti di aggiornamento successivi al 2005, avrebbe dovuto espressamente prevedere e consentire il reinserimento del personale cancellato d'ufficio.

La piana analisi delle disposizioni legislative citate, conduce infatti al seguente letterale approdo esegetico.



La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

\*\*\* \*\*

Volendo tralasciare, per il momento, le superiori considerazioni, si rileva che l'amministrazione scolastica ha disposto la cancellazione della ricorrente dalle graduatorie omettendo di comunicare l'avvio del procedimento, quindi non consentendo alcuna forma di partecipazione allo stesso e non adottando peraltro alcun formale provvedimento, tantomeno adeguatamente motivato.

Nè potrebbe in contrario sostenersi che, versandosi nel caso di procedimento avviato a domanda, la p.a. non era tenuta agli adempimenti imposti dall'art. 7 e segg. della legge n. 241/1990, perché nel caso di specie si contesta il procedimento di esclusione dalla procedura adottato dall'amministrazione d'ufficio e senza alcuna forma di contraddittorio con la ricorrente.

Come sopra evidenziato, nei decreti di aggiornamento dal 2005 in poi, era prevista (e lo è ancora nel D.M. 235/2014) la disposizione secondo cui coloro che, come la ricorrente, erano inclusi nelle graduatorie previgenti, erano tenuti a presentare una nuova domanda nel termine previsto, pena la cancellazione dalle graduatorie in cui erano già inclusi.

Nessuna disposizione dei decreti prevedeva però per coloro che erano già inclusi in graduatoria alcuna specifica comunicazione.



Se è vero che la disposizione dei decreti di aggiornamento riproduce l'art. 1-bis della legge n. n. 143/2004, cioè di una disposizione di legge, è pur vero che la ricorrente essendo già inclusa nelle graduatorie ad esaurimento previgenti, non poteva immaginare che detta legge avesse reso inefficace tale suo inserimento.

Anche a voler ammettere la conformità alla Carta costituzionale di una legge (la l.143/2004) che possa fare venire meno diritti acquisiti, l'Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso tutelare l'affidamento di coloro che essendo già inclusi nelle graduatorie permanenti anche per l'a.s. 2007/2009 non ritenevano di essere destinatari di tali nuove disposizioni; quantomeno, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare agli interessati gli effetti della legge n. 143/2004 e l'onere della ripresentazione di nuova domanda, a pena di cancellazione dalle graduatorie.

Tanto più che l'Amministrazione scolastica, con le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni in graduatoria (D.D.G. 21 aprile 2004) aveva espressamente previsto (art. 1) che i Centri dei Servizi Amministrativi (successivamente Uffici Scolastici Provinciali ed oggi Ambiti Territoriali) avrebbero dovuto "assegnare ai candidati, che nei termini indicati dal medesimo D.D. non producono alcuna domanda, un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione".

A maggiore ragione un invito a provvedere si sarebbe dovuto prevedere nel caso in esame, considerando che la presentazione delle domande è prevista ora a pena di esclusione dalla graduatoria.

\*\*\* \*\*

Avendo la ricorrente presentato domanda di aggiornamento per il biennio 2009/2011, la stessa aveva acquisito un diritto perfetto ad essere assunta in



base all'ordine di detta graduatoria (Cass., Sez. Lav. n. 4318 del 30 ottobre); ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi prevedere l'inefficacia di tale diritto o subordinarne l'efficacia ad un onere, peraltro senza indicare le necessarie modalità a tutela del principio dell'affidamento.

Ove peraltro dovesse ritenersi che i DD.MM. n.42/2009 n.44/2011 e n.245/2014 siano conseguenti alla disposizione di legge di cui all'art. 1-bis della legge n. 143/2004, ed alle disposizione di cui alla legge n. 296/2006 ed in particolare all'art. 1, comma 607, in un tal caso la legge (di cui si sarebbe fatta applicazione) si devono ritenere illegittimi in parte qua per violazione degli art. 3 e 97 Costituzione, sia perché hanno disposto l'inefficacia di un diritto già acquisito sia perché non hanno disposto forme adeguate di informazione per coloro che erano già inclusi nelle graduatorie precedenti e che per tale disposizione di legge erano tenuti, a pena di esclusione, a presentare una nuova domanda per essere mantenuti in dette graduatorie, sia perché, come dianzi evidenziato, non hanno consentito, come previsto espressamente dalla legge 143/2004, di presentare domanda di reinserimento in graduatoria in occasione della procedura di aggiornamento successiva a quella in occasione della quale non hanno presentato domanda con la conseguente cancellazione dalla graduatoria.

Nel caso si configurerebbe anche una palese disparità di trattamento tra coloro che, non essendo inclusi nelle graduatorie permanenti, ben sapevano che dovevano presentare detta domanda e coloro che, come la ricorrente, non poteva prevedere tale ulteriore onere.

In ogni caso non c'è dubbio che una disposizione di legge che, innovando tutte le precedenti disposizioni legislative in materia, preveda (peraltro



senza imporre adeguate forme di pubblicità) l'onere di ripresentare la domanda anche per il personale già incluso nelle graduatorie a pena di esclusione, sia quanto meno illogica, se non palesemente incostituzionale.

Ad una lettura costituzionalmente orientata della norma primaria contenuta nel comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004, anche in correlazione ai valori ordinamentali introdotti con la l. 8 agosto 1990, n. 241 e s.m., non può quindi ritenersi conforme a legittimità la normativa regolamentare adottata in occasione delle procedure di aggiornamento in asserita applicazione dell'enunciata disposizione legislativa.

Il precitato comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.

La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine".

La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli



interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Orbene, un'applicazione letterale della norma conduce inevitabilmente ad esiti non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà.

Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfolire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato.

Si vuole in sostanza affermare - con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio - che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie.

Non può in proposito non evidenziarsi - e ciò avvalorato quanto si dirà appresso circa la necessità che nel caso all'esame fossero apprestate puntuali



garanzie partecipative agli interessati in ordine alle conseguenze della mancata dichiarazione di riconferma - che i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile - e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma - che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze "rovinose" dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie.

Né potrebbe ragionevolmente ritenersi, che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita dai decreti ministeriali di aggiornamento, possa trovare un qualche fondamento positivo nella successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

È da aggiungere in prosieguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1



della legge n.296/2006, atteso che<sup>5</sup> tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n.296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso (rectius per i nuovi ingressi) nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio.

Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata.

Dalle superiori considerazioni e da una lettura della normativa di riferimento in conformità ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. (lettura costituzionalmente orientata che varrebbe ad escludere

---

<sup>5</sup> Cfr.Tar Lazio sentenza n. 10890/2008.



la proposizione della questione di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, 143) - che i decreto ministeriali citati devono ritenersi illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici scolastici di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima e, comunque, il non prevedere la specifica possibilità per i docenti cancellati di presentare domanda di reinserimento in occasione della procedura di aggiornamento successiva.

La mancata previsione delle predette norme di garanzia partecipativa svela un ulteriore profilo di illegittimità dei decreti ministeriali.

Invero, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6): "Qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione"; e del resto, gli stessi DD.MM. 42/2009, 44/2011 e 245/2014 contemplano un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.



Riesce quindi arduo giustificare una disciplina, quale quella fondatamente oggetto di censura, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omettendo peraltro di considerare la statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Alle predette conclusioni, è già pervenuta sia la giurisprudenza amministrativa<sup>6</sup> sia la giurisprudenza del lavoro.

La Corte di Appello di Lecce (sentenza n.1042 del 9/04/2014) ha infatti riconosciuto il diritto al reinserimento nelle suddette graduatorie dei docenti che erano stati cancellati in seguito a mancata presentazione della domanda.

Anche il Giudice del lavoro di Pistoia ha peraltro ritenuto che la legge 296/2006 possa riferirsi al blocco di nuovi inserimenti per il futuro, ma non al recupero di chi si era già collocato in graduatoria in epoca precedente.

---

<sup>6</sup>In materia di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente, il comma 1 bis dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 nella parte in cui sancisce, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti che non presentino apposita domanda di permanenza nel termine fissato dal Ministero dell'Istruzione con emanando decreto, necessita di una lettura costituzionalmente orientata e conforme ai valori ordinamentali introdotti dalla legislazione sul procedimento amministrativo, così da predisporre un modulo procedimentale idoneo a saggiare la consapevole ed effettiva volontà dei docenti interessati (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21/07/2010, n. 27460).

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42 - adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 30/06/2010, n. 21793).



Con sentenza del 24.03.2014 il Tribunale di Pistoia in particolare ha evidenziato che *"L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l'interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.*

*L'art. 1 comma 605 della Legge n. 296/06 ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, a far data dall'1.1.2007.*

*Successivamente sono intervenuti i DD.MM. n. 42/2009 e n. 44/2011 i quali, pur richiamando l'art. 1 comma 1 bis citato, precisano che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza/aggiornamento, la cancellazione dalla graduatoria diviene "definitiva". In sostanza tali DD.MM, intervenuti successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non prevedono più la possibilità di reinserimento in graduatoria di cui alla legge n. 143/2004".*

Secondo la citata sentenza quindi, "Il tenore della legge 296/06 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria: anche perchè l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza".



Ed ancora, il Giudice del Lavoro di Latina, con provvedimento d'urgenza del 14.05.2013, ha ritenuto illegittimo il DM 42/2009 nonché il successivo DM 44/2011 nella parte in cui non consentivano la possibilità di presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Ne consegue che i citati decreti ministeriali hanno introdotto una nuova ipotesi di decadenza che la legge non prevedeva, onerando illegittimamente il docente che già figura in graduatoria di un'ulteriore manifestazione di volontà formale volta a confermare una volontà già espressa.

L'esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale, che non si rinviene, giova ribadirlo, nella l. 296/2006, appare ancora più illegittima ed ingiusta anche in considerazione del fatto che tali graduatorie costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico. Tali docenti, invero avrebbero dovuto essere edotti degli effetti negativi ricollegabili alla mancata presentazione della domanda direttamente dall'amministrazione scolastica che, invece, avrebbe dovuto uniformare il suo comportamento alle regole di correttezza e della buona fede.

Il Giudice del Lavoro di Latina ha quindi precisato come *“i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare e quindi permanere nelle graduatorie in questione costituisca residua, anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle*



*graduatorie medesime ..... apparendo sommariamente ingiusta la cancellazione definitiva dalle graduatorie per effetto di un'omissione del tutto non consapevole perché non debitamente partecipata”.*

Anche il Tribunale del lavoro di Firenze con sentenza del 17 maggio 2013 ha rilevato l'illegittimità dei provvedimenti ministeriali in questione (del 2007, del 2009 e del 2011) tenuto conto che l'esclusione dalla graduatoria per omessa presentazione della domanda si doveva considerare solo temporanea, rimediabile con una successiva domanda di aggiornamento, a mente della disposizione del decreto legge n. 97 del 2004, ai sensi del quale, art. 1, primo comma bis, la cancellazione dalla graduatoria per mancata presentazione della domanda è solo temporanea e il reinserimento avviene su richiesta degli interessati in sede di aggiornamento della graduatoria.

Detta disposizione, che riguardava le graduatorie permanenti, continua a essere in vigore, anche dopo la loro trasformazione in graduatorie a esaurimento, e che sia ancora in vigore lo certifica lo stesso Ministero che nelle premesse ai tre decreti del 2007, del 2009 e del 2011 cita espressamente il decreto legge, che ha introdotto la disposizione di salvaguardia.

Sia per la magistratura ordinaria che per quella amministrativa, la ratio della normativa sulle graduatorie permanenti, poi a esaurimento, non è quella di operarne uno sfoltoimento purchessia ma di cancellare solo i docenti che effettivamente non hanno più interesse a mantenere l'iscrizione. Occorre, quindi, per il rispetto dei diritti di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, che ci si accerti che gli interessati abbiano effettiva consapevolezza delle conseguenze negative derivanti dalla mancata presentazione della domanda. I citati decreti sono



quindi illegittimi, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata data dai giudici, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di avvertire gli iscritti che se non presentano domanda di conferma entro un termine prefissato la loro posizione viene cancellata, nonché nella parte in cui non hanno previsto la possibilità per i docenti cancellati dalle graduatorie per non aver presentato la domanda nella precedente fase di aggiornamento, di proporre domanda di reinserimento ai sensi dell'art.1 comma bis della L.143/2004 nella fase di aggiornamento successiva a quella in cui è stata disposta la cancellazione.

Anche il Tribunale di Matera (sentenza n.1192 del 3.12.2012)<sup>7</sup> ha disposto il reinserimento di un docente cancellato dalle graduatorie evidenziando che *"L'insegnante cancellato dalle graduatorie ad esaurimento, per aver presentato in ritardo la domanda di conferma nell'inserimento o per non averla affatto presentata, ha diritto al reinserimento nelle stesse a decorrere dal successivo aggiornamento, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

\*\*\* \*\*

Si segnala, infine, la recentissima sentenza del **Consiglio di Stato (n.03658/2014 di conferma della sentenza del Tar Lazio-Roma n.27460/2010)** che ha rilevato in maniera netta l'illegittimità della clausola (riferendosi nello specifico al D.M. 42/2009 relativo all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011) di cancellazione automatica dalle graduatorie per il personale che non presenta la domanda.

---

<sup>7</sup> E da ultimo anche il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n.488/2014.



Il Consiglio di Stato ha in particolare rilevato quanto segue: “deve affrontarsi la questione della piena conformità del decreto ministeriale adottato, alla norma primaria di cui al comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 e ai principi generali dell’ordinamento.

Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.

La disposizione prevede poi la possibilità di *"reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*, ove i docenti interessati facciano domanda *"entro il medesimo termine"*.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.



Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.

Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata *aliunde* ma espressa in modo consapevole.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione *de qua* può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.



Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo *de futuro* la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.



Infatti, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stessod.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

In definitiva, è illegittimo l'art. 1, d.m. 8 aprile 2009, n. 42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare



la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 4,2 , adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda- la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.

Come evidenziato in premessa, la ricorrente era inserita nelle graduatorie ad esaurimento prima degli illegittimi provvedimenti di esclusione e si era vista negare la possibilità di reinserimento a causa dell'omessa applicazione da parte dell'Amministrazione resistente del disposto di cui all'art.1 comma 1-bis del D.L. n.97/2004 convertito con modificazioni con legge n.143/2004.



La permanenza nelle graduatorie ad esaurimento è l'unica possibilità per la ricorrente di aspirare ad una collocazione lavorativa nel mondo della scuola, tramite gli incarichi di supplenza annuale o, ancor più, l'immissione in ruolo.

Le graduatorie ad esaurimento costituiscono invero l'unico canale per poter concorrere al conferimento degli incarichi di supplenza annuale e per poter concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato nella scuola, a mente delle disposizioni di cui alla L.124/99.

A fronte peraltro della programmazione di circa 150.000 assunzioni a tempo indeterminato da parte del Governo entro il prossimo anno scolastico, con l'intento di esaurire le graduatorie provinciali, si palesa quindi l'urgenza di ottenere da parte della ricorrente il reinserimento in graduatoria, pena la perdita di ogni possibile chance di fuoriuscire dal precariato e dalla disoccupazione; sulla scorta di detta circostanza, si è anche recentemente pronunciato in sede cautelare il Consiglio di Stato il quale, con l'ordinanza n. 4834/14, ha considerato il pregiudizio grave in favore della ricorrente, in vista anche dello scorrimento delle graduatorie e dell'immissione in ruolo di tutti gli iscritti, come annunciato dal Governo.

Peraltro, il Tar Lazio si è già pronunciato sull'illegittimità del D.M. 235/2014, disponendo l'inserimento con urgenza di un folto gruppo di ricorrenti (cfr. ex multisdecreto monocratico n. 3977/14).

In particolare, tra gli altri, il Tribunale di Enna con ordinanza del 9 luglio scorso, nel condividere le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014, ha ritenuto illegittimo il depennamento dalle



graduatorie disposto dall'Amministrazione , in quanto non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, con la conseguente illegittimità del decreto ministeriale di aggiornamento delle Gae nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Alle stesse conclusioni è pervenuto , tra gli altri, il Tribunale di Pavia con sentenza del 7.05.2015, nonché il Tribunale di Como con sentenza del 30 settembre 2015.

In ogni caso , la restante giurisprudenza si è espressa per il diritto al reinserimento in graduatoria dei docenti depennati.

Nel merito, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione ai sensi della L. Cost. n.87/53 alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 1 bis del decreto legge 7.04.2004, n. 97 convertito con



modificazioni con legge 4.06.2004 n.143 per contrasto con gli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, così statuire:

- accertare e dichiarare l'illegittimità, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, dei DD.MM. 42/2009, 44/2011 e 235/2014 nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici scolastici di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di conferma, degli effetti dell'art.1 comma 1 bis del decreto legge 7.04.2004, n. 97 convertito con modificazioni con legge 4.06.2004 n.143, avvertendoli dell'onere di presentare la domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima;

- in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, dei DD.MM. 42/2009, 44/2011 e 235/2014 nella parte in cui non hanno previsto, così come disposto dall'art.1 comma 1 bis del D.L. 7.04.2004, n. 97 convertito con modificazioni con legge 4.06.2004 n.143, la possibilità per il personale cancellato dalle graduatorie per non aver presentato la domanda, di richiedere il reinserimento in occasione della procedura di aggiornamento successiva rispetto a quella in cui è stata disposta la cancellazione;

- per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dei provvedimenti di cancellazione della ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e, conseguentemente, dichiarare il diritto della stessa al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania per le classi di concorso di scuola primaria ed infanzia (EEEE-AAAA) il punteggio posseduto al momento della cancellazione.



- dichiarare altresì il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle predette graduatorie ad esaurimento con il punteggio aggiornato con quello dovuto per i nuovi titoli culturali e di servizio eventualmente nelle more maturati.

Con ogni stazione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è esente da contributo unificato ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2014 inferiore ad €34.107,72, come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 allegata al fascicolo di parte.

Si producono: D.M. 235/2014, stralcio precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie, Ordinanza cautelare Trib. di Catania n.16611/2015 del 15/05/2015, sent. Consiglio di Stato n. N. 03658/2014 del 14/07/2014, sent. Tribunale di Como n. 252/2015 del 30/09/2015, estratto graduatorie ad esaurimento, domanda di aggiornamento della ricorrente per il triennio 2014/2017.

**Catania, 26/01/2015**

**Avv. Dino Caudullo**



N. 850 /2017 R.G. Lavoro



**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione lavoro**

Il Giudice dott.ssa Luisa Maria Cutrona, in funzione di giudice del lavoro, nella causa iscritta al n. 850/2017,

Visto il provvedimento con cui il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, ed acquisito il parere favorevole del PM, ha autorizzato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio per pubblici proclami, mandando a questo decidente per gli ulteriori adempimenti

**Dispone**

Che **entro il 15 settembre 2018** copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositata nella casa comunale del comune di Catania; che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania;

rinvia all'udienza del **06 marzo 2019**, ore 09,30 per il prosieguo onde consentire l'eventuale costituzione dei controinteressati.

Catania, 28/06/2018

**Il Giudice**

dott.ssa Luisa Maria Cutrona

